REGOLAMENTO (CEE) N. 1755/73 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1973

che fissa l'ammontare del rimborso e quello del contributo per il compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero per la campagna saccarifera 1973/1974

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1014/73 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE prevede che le spese di magazzinaggio dello zucchero e di taluni sciroppi comunitari sono rimborsate forfettariamente dagli Stati membri e che gli Stati membri riscuotono un contributo a ogni fabbricante di zucchero per unità di peso di prodotto smerciato; che, in conformità dello stesso paragrafo, l'ammontare del rimborso e quello del contributo sono gli stessi per tutta la Comunità;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 750/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le disposizioni generali per il compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 152/71 (4), prevede che l'ammontare del rimborso è fissato per mese e per unità di peso prendendo in considerazione le spese di finanziamento, le spese di assicurazione e le spese specifiche di magazzinaggio; che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 442/70 della Commissione, del 9 marzo 1970, che stabilisce le modalità d'applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 700/73 (6), prevede che il rimborso è fissato per 100 chilogrammi di zucchero bianco;

considerando che le spese di finanziamento possono essere calcolate attualmente in base a un saggio d'interesse del 7 % per anno; che le spese d'assicurazione possono essere stimate all'1,5 - 2 per mille per anno; che le spese d'assicurazione e le spese specifiche di magazzinaggio possono essere valutate a 0,37 unità di conto per tonnellata e per mese;

considerando che il quantitativo immagazzinato da prendere in considerazione per il rimborso delle spese di magazzinaggio per un mese, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 750/68, è pari alla media aritmetica dei quantitativi che si trovano in giacenza all'inizio e alla fine del mese considerato, che i quantitativi in giacenza ogni mese della campagna saccarifera 1973/1974 possono essere stimati sulla base delle giacenze prevedibili all'inizio di tale campagna, della produzione mensile stimata e dei quantitativi che potrebbero essere importati nel mese considerato nonché dei quantitativi probabilmente smaltiti per il consumo interno o esportati durante detto mese; che la somma delle giacenze mensili medie durante la campagna saccarifera 1973/1974 può essere pertanto stimata a circa 52,1 milioni di tonnellate di zucchero, espresso in zucchero bianco; che la somma dei rimborsi può essere pertanto stimata a circa 90,6 milioni di unità di conto per la campagna saccarifera 1973/1974;

considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 750/68 prevede che l'ammontare del contributo è calcolato dividendo la somma dei rimborsi prevedibili per il quantitativo prevedibile di zucchero che sarà smaltito durante la campagna saccarifera in oggetto, prodotto nell'ambito della quota massima; che la stessa somma dei rimborsi prevedibili deve essere aumentata o diminuita, secondo il caso, dei riporti delle campagne saccarifere precedenti; che il saldo dalla campagna saccarifera 1968/1969 alla campagna saccarifera 1971/1972 è pari ad un importo positivo di 2 352 270 unità di conto; che il saldo prevedibile della campagna saccarifera 1972/1973 può essere stimato pari ad un importo negativo di 501 000 unità di conto; che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 442/70 prevede che il contributo è fissato per 100 chilogrammi di zucchero bianco; che il quantitativo di zucchero comunitario che sarà smaltito per il consumo interno o per l'esportazione può essere stimato per la campagna saccarifera 1973/1974 a circa 8,9 milioni di tonnellate di zucchero, espresso in zucchero bianco; che l'importo del contributo ammonta pertanto a 0,994 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 106 del 20. 4. 1973, pag. 1.
(3) GU n. L 137 del 21. 6. 1968, pag. 4.
(4) GU n. L 22 del 28. 1. 1971, pag. 1.
(5) GU n. L 55 del 10. 3. 1970, pag. 10.
(6) GU n. L 67 del 14. 3. 1973, pag. 12.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna saccarifera 1973/1974 l'ammontare del rimborso di cui all'articolo 8 del regolamento n. 1009/67/CEE è fissato a 0,174 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco, per mese.

2. Per la campagna saccarifera 1973/1974 l'ammontare del contributo di cui all'articolo 8 del regolamento n. 1009/67/CEE è fissato a 0,994 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI